

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni (GU 2010, L 227, pag. 62).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Alcoa Trasformazioni Srl supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 3) La Repubblica italiana supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — LTTE/Consiglio

(Cause riunite T-208/11 e T-508/11) ⁽¹⁾

[«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo — Congelamento dei capitali — Applicabilità del regolamento (CE) n. 2580/2001 alle situazioni di conflitto armato — Possibilità per un'autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Riferimento ad atti di terrorismo — Necessità di una decisione di un'autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931»]

(2014/C 421/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Daminarca) (rappresentanti: V. Koppe, A.M. van Eik e T. Buruma, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: nella causa T-208/11, inizialmente M. Bulterman, N. Noort e C. Schillemans, successivamente, nonché nella causa T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman e J. Langer, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, H. Walker e S. Brighthouse, successivamente S. Behzadi-Spencer, H. Walker e E. Jenkinson, agenti, assistiti da M. Gray, barrister) (interveniente unicamente nella causa T-208/11); e Commissione europea, (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e S. Boelaert, successivamente F. Castillo de la Torre e É. Cujo, agenti)

Oggetto

Inizialmente, nella causa T-208/11, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 (GU L 28, pag. 14) e, nella causa T-508/11, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) I regolamenti di esecuzione (UE) del Consiglio n. 83/2011, del 31 gennaio 2011, n. 687/2011, del 18 luglio 2011, n. 1375/2011, del 22 dicembre 2011, n. 542/2012, del 25 giugno 2012, n. 1169/2012, del 10 dicembre 2012, n. 714/2013, del 25 luglio 2013, n. 125/2014, del 10 febbraio 2014, e n. 790/2014, del 22 luglio 2014, che attuano l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abrogano i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 e 125/2014, sono annullati nei limiti in cui tali atti riguardano la Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
- 2) Gli effetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 sono mantenuti per tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla LTTE.
- 4) Il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 179 del 18.6.2011.

Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Portovesme/Commissione

(Causa T-291/11) (¹)

(«Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffa agevolata — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Aiuto nuovo — Parità di trattamento — Durata ragionevole»)

(2014/C 421/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Portovesme Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati e A. Vinci, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento totale, o parziale «per la parte ritenuta di ragione», della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda di annullamento di detta decisione nella parte in cui essa dispone la restituzione degli aiuti in questione.